Prot. n. D_2025_4
del 03/7/2025

DECRETO N. 4

Oggetto: Adozione dell'aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali ai sensi dell'art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, con la legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (cosiddetto Decreto Genova), con il quale si prevede fra l'altro, all'art. 1 comma 1, la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, e in particolare l'attuale formulazione del medesimo comma, in forza del quale è previsto che la durata dell'incarico del Commissario Straordinario possa essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;

Visti i DPCM 4 ottobre 2018, ad oggetto rispettivamente "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 2022 e 16 novembre 2023, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 15 novembre 2024 ed è proseguito in regime di *prorogatio* ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994;

Visto il DPCM 12 dicembre 2024, con il quale l'incarico al sottoscritto Commissario straordinario unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze è ulteriormente rinnovato a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 agosto 2026;

Dato atto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSPMLO) in data 17/09/2021 ha presentato domanda per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto "Realizzazione della Nuova Diga Foranea Del Porto Di Genova - Ambito Bacino Di Sampierdarena (P.3062)" con note acquisite al protocollo MITE n. MATTM/100496 del 21/09/2021 e n. MATTM/101500 del 22/09/2021;

Visto il giudizio positivo di compatibilità ambientale disposto con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 45 del 04/05/2022, che recepisce le prescrizioni del parere n. 233 del 28/03/2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) relativo al progetto di realizzazione della diga;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 509 del 30 dicembre 2024 mediante cui è disposto che il progetto "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062", non è da assoggettare alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. secondo le condizioni, verifiche ed ottemperanze in esso richiamate;

Vista la Determina del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 0095908 del 20 maggio 2025, mediante cui il citato Ministero ha disposto che, con riferimento al progetto di "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062", ai fini dell'ottemperanza alla condizione ambientale n. 5 prevista dal parere CTVIA n. 176 del 20/12/2024, allegato al decreto di non assoggettabilità a VIA n. 509 del 30/12/2024:

- con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei sedimenti marini oggetto di dragaggio nella porzione ovest imboccatura levante, avamporto e bacino di Sampierdarena del Porto di Genova fino alla quota -17,00 m s.l.m.m., il Proponente è, comunque, tenuto a rispettare quanto richiesto dalla Regione Liguria;

- con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei materiali prodotti nell'ambito del progetto "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 – Opera C", il Proponente è comunque tenuto a dimostrare il rispetto di quanto richiesto da Regione Liguria, ARPA Liguria e ISPRA, dandone riscontro prima dell'utilizzo previsto, con deposito della relativa documentazione al MASE e agli enti citati, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

Visto il decreto legge 17 ottobre n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, che ha previsto all'art. 5 l'integrazione dell'art. 9 bis del decreto legge n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018 (c.d. decreto Genova) aggiungendo i

commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies; in particolare, la norma di cui all'art. 9 bis citato, così come integrata, dispone espressamente che "*1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonché il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:*

a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;

d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articoli 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attività

finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.

1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

Visto il proprio decreto n. 8 del 18/11/2024 con il quale è stato adottato - in conformità alle norme vigenti ratione temporis di cui all'art. 9 bis comma 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024 - il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi alla nuova diga foranea di Genova e al Tunnel subportuale di attraversamento della città di Genova, approvato con nota n. 55711 del 15/11/2024 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

Rilevato che con nota n. 30969 del 16/6/2025 Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha trasmesso agli Enti titolari di poteri consultivi il provvedimento n. 30787 del 13/6/2025 di approvazione all'aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali e che tale Piano - allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale - contiene le indagini analitiche sulle caratteristiche dei materiali e le dichiarazioni di conformità da parte dei produttori, detentori o utilizzatori dei materiali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, conformemente a quanto previsto dai sopramenzionati commi 1-quater e 1-quinquies, verificate ed approvate, senza riserva alcuna, dalla medesima Autorità di sistema portuale;

Dato atto che Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso agli Enti competenti al rilascio dei pareri integrazioni volontarie con note n. 32189 del 20/6/2025 e n. 33405 del 27/6/2025;

Considerato che in attuazione delle norme sopra evidenziate Regione Liguria, ARPAL e ASL si sono espresse con i pareri allegati al presente Decreto quali parti integranti e sostanziali:

- Regione Liguria con nota n. 322478 del 30/6/2025 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano di che trattasi, "[…] *fermo restando l'obbligo di predisporre una specifica procedura attuativa della misura di mitigazione MTM01 inerente al contenuto della frazione pelitica dei materiali destinati alle opere di imbasamento della nuova diga. Tale procedura, da trasmettere a Regione Liguria, ARPAL e Capitaneria del Porto di Genova, dovrà in particolare:*
- *definire il campione minimo da sottoporre a controllo;*
- *stabilire la frequenza dei controlli da eseguire;*
- *descrivere le modalità operative di esecuzione delle prove;*
- *indicare le modalità di registrazione dei risultati in apposito rapporto di prova, con validazione formale;*
- *precisare le modalità di trasmissione e messa a disposizione dei risultati agli enti preposti al controllo*".

– ARPAL con nota n. 20268 del 01/07/2025 ha reso i seguenti pareri:

- "*In merito alla gestione dei sedimenti marini si fornisce parere favorevole al Piano presentato come integrato con note di Autorità di Sistema Portuale di cui alle note Arpal n.19244 del 20/06/2025 e n.19923 del 27/06/2025, ferma restando la seguente prescrizione ambientale: le modalità operative presso le celle unitarie di campionamento ove sono presenti sedimenti di classe E dovranno essere adeguate ed efficaci per evitare la dispersione di tali sedimenti, che comunque non dovranno essere utilizzati per il riempimento dei cassoni.*

- *Per quanto riguarda il resto del materiale, si fornisce parere favorevole al Piano presentato come integrato con note di Autorità di Sistema Portuale di cui al protocollo Arpal n.19244 del 20/06/2025 e n.19923 del 27/06/2025, ferma restando la seguente prescrizione: con riferimento alla dichiarazione sostitutiva prot. 5-2025 rev1 del 26/06/2025 resa dall'amministratore delegato di Pergenova Breakwater ed in particolare all'allegata Dichiarazione di Conformità prot. 1 rev1 – 2025 di S. Colombano, occorre acquisire tutti gli elementi e contenuti obbligatori del Piano ai sensi dell'art. 5 del D.L. 153/2024 convertito con L. 191/2024, ed in particolare che il sistema di tracciabilità dichiarato e utilizzato per il materiale proveniente dalle 63 cave contenute nella "Relazione cave–fornitura Tout Venant" venga assicurato per tutti i siti produttori effettivamente utilizzati tra quelli elencati nell'allegato 4.1.4."*

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano - 16149 Genova | tel. +39 010 5577107
mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100

- ASL con nota n. 0102845 del 01/07/2025 ha reso parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - *"che i materiali oggetto dell'intervento siano esclusivamente quelli indicati nella documentazione trasmessa;*
  - *che sia garantito il rispetto delle normative ambientali e sanitarie vigenti durante tutte le fasi di movimentazione e immissione;*
  - *che vengano adottate adeguate misure di mitigazione per limitare l'aerodispersione di polveri durante il trasporto e le operazioni di carico/scarico*."

Ritenuto necessario, ai fini della conclusione del procedimento di cui si tratta, e considerato l'urgenza per la buona esecuzione del lavoro, procedere all'adozione dell'aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali, approvato con provvedimento n. 30787 del 13/6/2025 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

riservandosi di adottare con successivi provvedimenti ulteriori aggiornamenti del Piano, nonché del Programma:

- una volta ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale inerente i materiali oggetto del completamento della verifica di ottemperanza di cui alla determina del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente n. 0095908 del 20 maggio 2025, di cui alle premesse;
- il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, previa acquisizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale avente ad oggetto le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, in conformità alla normativa speciale sopracitata;

acquisiti i pareri degli Enti competenti.

DECRETA

richiamato integralmente quanto nelle premesse che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

1) di adottare l'aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali, approvato con provvedimento n. 30787 del 13/6/2025 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente ai pareri resi da Regione Liguria, ARPAL e ASL, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018,

così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024;

2) di dare atto che l'adozione dell'aggiornamento del Piano di cui al punto 1) sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-sexies del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/2024;

3) di inviare il presente provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Regione Liguria, ASL, ARPAL e Consorzio PerGenova Breakwater per il seguito di specifica competenza che dovranno porre in essere, nonché all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale e a Autostrade per l'Italia spa al fine di dare la massima trasparenza alle iniziative assunte;

4) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario straordinario, onde assicurarne massima trasparenza e conoscibilità.

Il Commissario Straordinario
dott. Marco Bucci

BUCCI MARCO
2025.07.03 17:41:28
CN=BUCCI MARCO
C=IT
2.5.4.4=BUCCI
2.5.4.42=MARCO

GENOVA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano - 16149 Genova | tel. +39 010 5577107
mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it
C.F. 95208900100